



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. n. 1489/2023 Prot. n. 126252 del 24.11.2023 Allegati 0

Anno _____ tit. _____ cl. _____ fasc. _____

IL RETTORE

VISTI:

- l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede al comma 5 che ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento dei dipendenti pubblici definito dal Governo;
- il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede che l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, della sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione, è effettuata entro il 31 dicembre 2022;
- il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- il Codice di condotta per la tutela della dignità della persona ed il contrasto alle molestie sessuali (emanato con D.R. n.796 del 15.07.2021);

RITENUTO di dover adeguare il testo del Codice unico etico e di comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila al suddetto Codice di condotta per la tutela della dignità della persona ed il contrasto alle molestie sessuali;

PRESO ATTO che il testo del Codice unico etico e di comportamento è stato sottoposto a consultazione pubblica, senza ricevere segnalazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dall'OIV nella riunione del 17/10/2023;

VISTE le delibere di Senato Accademico (n. 181 del 20.11.2023) e di Consiglio di amministrazione (n. 311 del 21.11.2023) con le quali sono state approvate le modifiche

DECRETA

di modificare il testo del Codice unico etico e di comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila come di seguito riportato.

Codice unico etico e di comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 - Adozione del Codice unico

Articolo 2 - Ambito di applicazione: destinatari del presente Codice

Articolo 3 – Segnalazioni

Titolo II Principi etici

Articolo 4 - Principi generali

Articolo 5 – Rifiuto delle discriminazioni, uso del linguaggio e dei social media

Articolo 6 Utilizzo delle tecnologie informatiche.

Articolo 7 Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

Articolo 8 - Promozione della libertà accademica

Articolo 9 - Ricerca, proprietà intellettuale e industriale

Articolo 10 - Rifiuto di ogni nepotismo e favoritismo

Titolo III Regole di condotta

Articolo 11 - Condanna delle molestie sessuali

Articolo 12- Condanna dell'abuso di posizione e comportamento nei rapporti privati

Articolo 13 - Corretto uso delle risorse dell'Università

Articolo 14 - Rispetto del nome e della reputazione dell'Università

Articolo 15 - Rapporti con il pubblico

Articolo 16 - Rifiuto di doni e benefici

Articolo 17 - Incarichi di collaborazione da soggetti privati

Articolo 18 - Conflitto di interessi

Articolo 19 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Articolo 20 - Riservatezza, trasparenza e tracciabilità delle informazioni

Articolo 21 - Prevenzione della corruzione

Articolo 22 - Contratti ed altri atti negoziali

Articolo 23 - Disposizioni speciali per Direttore o Direttrice Generale, dirigenti, Direttore o Direttrice di dipartimento o di centro e responsabili di struttura

Articolo 24 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Titolo IV Osservanza e violazione del codice

Articolo 25 – Relazioni internazionali

Articolo 26 - Violazione del Codice - Personale docente e ricercatore

Articolo 27- Violazione del Codice - Personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario, collaboratori, ed esperti linguistici, collaboratrici ed esperte linguistiche

Articolo 28- Violazione del Codice – Studenti e Studentesse

Titolo V Disposizioni particolari

Articolo 29 - Personale tecnico amministrativo e bibliotecario: comportamento in servizio e rapporti con il pubblico.

Articolo 30 - Personale tecnico amministrativo e bibliotecario: norma di rinvio e ufficio competente a emanare pareri

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 31 - Norme finali e diffusione del Codice

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 - Adozione del Codice unico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Il presente Codice etico e di comportamento determina i valori fondamentali della comunità dell'Università degli Studi dell'Aquila, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Il presente Codice etico e di comportamento, di seguito denominato "Codice", adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, legge 240/2010 e del combinato disposto di cui agli articoli 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013, declina, con riferimento all'Università degli Studi dell'Aquila (di seguito Ateneo o Università), le regole del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" emanato con il D.P.R. 62/2013, di seguito denominato "Codice di comportamento nazionale" e definisce ulteriori regole elaborate sulla base delle peculiarità dell'Ateneo.

Articolo 2 - Ambito di applicazione: destinatari del presente Codice

La comunità universitaria è costituita dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo, dagli studenti e studentesse, nonché da quanti in varie forme sono impegnati in percorsi di formazione, ricerca e lavoro nell'ambito dell'organizzazione e dello sviluppo dell'Ateneo.

Il presente Codice si applica a tutta la comunità universitaria così individuata:

- a) personale docente, ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato, assistenti, collaboratori, collaboratrici ed esperti linguistici, personale dirigente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato;
- b) ricercatori e ricercatrici a tempo determinato, nei limiti della disciplina contrattuale;
- c) personale di altre Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o distacco presso l'Ateneo;
- d) studenti e studentesse dei Corsi di Studio, dei Corsi professionalizzanti e dei Corsi di specializzazione;
- e) personale medico in formazione specialistica;
- f) dottorandi e dottorande, assegnisti e assegniste di ricerca, titolari di borse di studio e di ricerca che svolgono la propria attività presso l'Ateneo, in considerazione della peculiarità di tali incarichi;
- g) componenti degli Organi accademici e degli Organismi collegiali dell'Ateneo, secondo quanto definito nei relativi atti di incarico e di nomina;
- h) titolari di contratti di didattica e di ricerca, collaboratori, collaboratrici e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico.

Ai fini dell'applicazione del presente Codice sono considerati quali:

- a) "docenti": anche i professori e le professoresse in visita e provenienti da altre Università e i docenti dell'Ateneo in visita presso altre Università, i professori, le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, i professori emeriti e le professoresse Emerite dell'Ateneo;
- b) "studenti": i partecipanti a Corsi di studio di ogni ordine e grado, dalla data d'iscrizione e fino alla conclusione degli studi ovvero sino a quando si avvalgono dei servizi dell'Ateneo. Le norme del Codice trovano applicazione anche nei confronti di partecipanti a programmi internazionali e di scambio tra Università.

Le disposizioni del presente Codice si applicano all'attività assistenziale svolta presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale da:

- a) professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici, assistenti e personale tecnico-amministrativo in regime di convenzione;
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

b) assegnisti e assegniste, dottorandi e dottorande di ricerca autorizzati dalle Aziende sanitarie allo svolgimento di attività assistenziale connessa alla ricerca; c) personale medico in Formazione Specialistica;

d) studenti e studentesse dei Corsi di Studio delle Professioni Mediche e Sanitarie.

Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile anche il Codice di Comportamento della Struttura Sanitaria presso cui svolgono l'attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione. Tali conseguenze non potranno comunque superare i limiti stabiliti dalle norme e dagli accordi in essere con il Servizio Sanitario Regionale.

Resta ferma la potestà disciplinare in capo all'Università e la prerogativa di apprezzare secondo il proprio ordinamento anche le condotte rilevanti secondo il Codice di Comportamento delle Strutture sanitarie.

I soggetti di cui al comma precedente, nel caso in cui ritengano di riscontrare difformità o conflitto fra i Codici di Comportamento dell'Azienda e dell'Ateneo e che da ciò derivino conseguenze negative, possono segnalarlo al Rettore o alla Rettrice per gli opportuni provvedimenti.

Nei successivi articoli per personale universitario si intende tutti i soggetti individuati nel presente articolo.

Negli Enti di cui all'art. 6 dello Statuto ai quali l'Università partecipa per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ateneo promuove l'adozione di una disciplina etica e di comportamento coerente con i principi del presente Codice.

Le persone appartenenti alla comunità universitaria che svolgono la propria attività nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off universitari e negli enti partecipati dall'Ateneo, sono tenuti ad operare nel rispetto delle norme del presente Codice.

Articolo 3 – Segnalazioni

Per le attività di segnalazione online previste nel Codice si fa riferimento al sistema di *whistleblowing* raggiungibile al seguente link: <https://anticorruzione.univaq.it/>.

Titolo II Principi etici

Articolo 4 - Principi generali

L'Università considera un valore primario l'integrazione dei valori di rettitudine, onestà, correttezza e imparzialità nelle proprie attività amministrative e nelle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, anche quelle connesse allo svolgimento di attività assistenziali, sostenendo il principio che il mantenimento del proprio buon nome passa innanzitutto per il pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli impegni assunti.

L'Ateneo considera un proprio fondamento etico la libertà accademica, intellettuale, di ricerca e di comunicazione di tutto il personale. In uno spirito responsabile di sviluppo della conoscenza, la libertà accademica include l'esercizio di critica verso modelli scientifici o strutture sociali e valori tradizionali.

L'Università, in quanto comunità consapevole della sua importante funzione, esige da parte di tutto il personale il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Istituzione che rappresenta.

L'Ateneo fa propri i valori che storicamente sono alla base della ricerca, dell'insegnamento e delle altre attività universitarie. Ad essi informa il suo operato al fine di favorire l'eccellenza, l'onore e il buon nome dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

L'Università pone a fondamento della propria azione il perseguimento di obiettivi di sostenibilità. Il personale docente e il personale tecnico amministrativo dell'Università dell'Aquila assumono prioritariamente obbligo di fedeltà professionale verso l'istituzione universitaria e la missione di quest'ultima di condurre al massimo livello la didattica e le relazioni con gli studenti e le studentesse, la ricerca e l'assistenza sanitaria. Nella consapevolezza che il perseguimento dei compiti istituzionali dell'Università dell'Aquila è un processo contestualizzato nell'attività quotidiana e nell'impegno di ciascun componente, tutta la comunità universitaria aquilana accetta il principio che ogni attività didattica, scientifica, assistenziale e amministrativa è soggetta a forme di monitoraggio, controllo e valutazione da parte di organi previsti dalla legge o dallo Statuto dell'Ateneo.

L'Università promuove la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all'educazione ai valori e alla formazione della persona.

L'Università richiede a chiunque collabori al raggiungimento dei suoi obiettivi, di promuovere e proteggere i valori cardine delle istituzioni universitarie quali: la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali; il principio di responsabilità nell'adempimento dei doveri nei confronti della comunità; l'onestà intellettuale, l'integrità morale e la professionalità nella ricerca e nella didattica; l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione nonché la trasparenza come parametri di comportamento nelle relazioni interne ed esterne.

Molte discipline universitarie comportano la pratica di professioni che trovano regolazione normativa e standard in organizzazioni esterne all'Università come ordini o albi professionali. I membri della comunità universitaria che facciano parte di tali organizzazioni professionali mantengono l'obbligo di conformarsi ai principi del presente codice dell'Università dell'Aquila, in aggiunta agli impegni e alle obbligazioni assunte verso i rispettivi codici etici delle organizzazioni professionali di appartenenza

I valori riconosciuti nel presente titolo configurano parametri di condotta applicabili alle questioni etiche e ai comportamenti rilevanti per le attività e la vita universitarie.

L'Università dell'Aquila si impegna ad avere nei rapporti con l'esterno, verso portatori e portatrici di interessi, popolazione e istituzioni, uno stile comunicativo trasparente, finalizzato alla condivisione delle proprie scelte di indirizzo generale e di gestione, nonché alla diffusione delle nuove conoscenze di interesse pubblico derivante dalla propria attività

Articolo 5 – Rifiuto delle discriminazioni, uso del linguaggio

L'Ateneo s'impegna a promuovere buone prassi affinché ogni persona sia trattata con eguale rispetto e considerazione. L'Ateneo condanna ogni forma di discriminazione esercitata direttamente o indirettamente ed ogni forma di pregiudizio sociale (come, ad esempio, l'idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro), nonché tutti i comportamenti che si sostanzino nella persecuzione psicologica o nella violenza morale.

L'Ateneo s'impegna a valorizzare la diversità di genere e a garantire pari opportunità tra uomini e donne adottando e promuovendo adeguate misure e azioni in tal senso. Condanna l'uso di espressioni testuali e verbali discriminatorie e raccomanda l'utilizzo del genere grammaticale congruo con quello del destinatario o della destinataria e delle persone designate, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di Ateneo in materia.

Tutta la comunità universitaria è tenuta ad attenersi alle prescrizioni del presente codice nelle comunicazioni pubbliche, sia in ambito lavorativo che extralavorativo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

L'efficacia delle norme del presente codice non si esaurisce dunque nel contesto delle attività svolte in orario di lavoro o all'interno delle strutture universitarie o dei canali di comunicazione istituzionali dell'Ateneo, ma riguarda anche le comunicazioni effettuate mediante i profili social personali.

In particolare la comunità universitaria è tenuta:

- ad utilizzare in ogni circostanza un linguaggio adeguato, che non leda la dignità personale, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di non discriminazione o altri principi costituzionalmente garantiti
- ad evitare la pubblicazione di contenuti che promuovano, favoriscano o perpetuino la discriminazione, anche inconsapevole, sulla base del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, dell'orientamento sessuale
- ad attenersi ad un uso inclusivo, non discriminatorio e non sessista della lingua italiana

Art. 6 Utilizzo delle tecnologie informatiche

Il personale utilizza con diligenza e cura tutte le tecnologie informatiche messe a disposizione dall'Ateneo, solo ed esclusivamente per finalità lavorative e nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione anche attraverso appositi disciplinari, evitando gli sprechi e ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientate all'efficienza energetica (ad esempio provvedendo a disattivare i dispositivi elettronici al termine del proprio orario di lavoro in ufficio).

L'Amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

Art. 7 Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

Il personale si astiene dal rendere pubblico con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e foto/video/audio riservati, confidenziali e identificativi personali di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro che possano ledere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

l'immagine dell'amministrazione, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone o suscitare riprovazione, polemiche, strumentalizzazioni.

Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Ateneo.

In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale.

Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

Il personale non intrattiene a titolo personale, anche al di fuori dell'orario di lavoro, rapporti con gli organi di informazione circa l'attività dell'ufficio di appartenenza. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché eventualmente dai dipendenti espressamente incaricati.

Nel caso di accesso ad un Social Network con un account personale, per propri interessi, il personale è responsabile dei contenuti pubblicati sul social utilizzato se attinenti all'attività dell'Università.

Articolo 8 - Promozione della libertà accademica

L'Ateneo promuove un ambiente che favorisca l'ideale di libertà e autonomia individuale, quale necessario presupposto all'eccellenza, all'insegnamento, allo sviluppo delle professionalità, alla ricerca ed esplorazione intellettuale e al perseguimento della conoscenza.

Il personale docente dell'Università è tenuto ad osservare una condotta responsabile nell'esercizio dell'attività accademica, sia di ricerca che di insegnamento, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti a illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche e dei propri obiettivi didattici.

Il personale dell'Università è tenuto a mantenere una condotta rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria.

L'Ateneo riconosce l'autonomia della ricerca scientifica e la libertà dell'insegnamento come valori fondamentali per la creazione e la diffusione della conoscenza e si impegna a promuovere un contesto scientifico ed istituzionale idoneo ad incentivare la formazione permanente, le relazioni di scambio nella comunità scientifica ed accademica nazionale e internazionale, quali presupposti per il raggiungimento dell'eccellenza.

L'Università promuove lo svolgimento di un'attività didattica e di ricerca responsabile e di elevata qualità attraverso il perseguimento dei migliori standard riconosciuti a livello internazionale, la valorizzazione delle capacità ed esperienze individuali, l'arricchimento continuo delle conoscenze. L'Ateneo promuove, altresì, e garantisce lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare e difendere i valori etici e l'integrità accademica, incentivando la discussione e il confronto sulle questioni etiche d'interesse per tutta la comunità.

Il corretto adempimento dei doveri istituzionali da parte di ogni componente della comunità universitaria prevale sull'esercizio di qualunque altra, pur legittima, attività professionale ed extraistituzionale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

L'Università riconosce negli studenti e nelle studentesse la componente centrale del proprio sistema verso la quale orienta la propria attività, promuovendo percorsi formativi di alto livello culturale e professionale, tenuto conto delle esigenze espresse dalla società nel suo complesso. Sostiene l'accesso agli studi superiori adoperandosi per la rimozione degli eventuali ostacoli anche in collaborazione con le Università e gli Istituti di formazione nazionali ed internazionali.

Il rapporto tra docenti, studenti e studentesse è ispirato ai principi d'integrità, fiducia, collaborazione e correttezza reciproca, rispetto della persona, pari opportunità e assenza di ogni forma di discriminazione

Nei rapporti con gli studenti e le studentesse l'Università promuove:

- a) un'efficace attività d'orientamento, finalizzata dapprima alla scelta consapevole del percorso universitario da intraprendere e, successivamente, alla creazione di opportunità d'inserimento nel mercato del lavoro, attraverso l'attivazione di servizi per l'orientamento in uscita;
- b) l'organizzazione secondo criteri di trasparenza e riconoscimento del merito delle attività didattiche, delle prove di ammissione ai corsi e delle verifiche del profitto;
- c) procedure trasparenti e condivise per la rilevazione delle opinioni degli studenti e delle studentesse, sui contenuti e sull'organizzazione della didattica;
- d) il diritto degli studenti e delle studentesse a fruire di spazi comuni, di socialità e di confronto;
- e) la rimozione delle barriere architettoniche che impediscono la piena fruizione dei servizi da parte degli studenti e delle studentesse diversamente abili;
- f) un'elevata qualità dei servizi a supporto della didattica e del diritto allo studio.

Articolo 9 - Ricerca, proprietà intellettuale e industriale

L'Università dell'Aquila considera un proprio fondamento etico la libertà accademica, intellettuale, di ricerca e di comunicazione di tutto il personale. In uno spirito responsabile di sviluppo della conoscenza e della libertà accademica il personale universitario ~~sono~~ è responsabile della qualità e della trasparenza della propria attività scientifica e di ricerca, nel rispetto dei più elevati standard etici relativi a metodologie, diffusione e utilizzo dei risultati. L'attività di ricerca non deve perseguire finalità ed obiettivi in contrasto con i principi e i valori promossi dal presente Codice e da altri organismi con competenze in ambito etico previsti dall'organizzazione dell'Ateneo.

Con questa consapevolezza ogni dipendente della comunità universitaria aquilana accetta il principio che tutte le attività, didattiche, scientifiche, assistenziali e amministrative sono soggette a forme di monitoraggio, controllo e valutazione da parte di organi previsti dalla legge o dallo statuto dell'Ateneo.

Nella distribuzione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca l'Università, che promuove l'accesso alla conoscenza attraverso ogni mezzo idoneo, definisce parametri oggettivi di riferimento, valorizzando il contributo individuale e di gruppo apportato nell'ambito scientifico. In considerazione della loro rilevanza sociale, l'Ateneo, ritiene che i risultati della ricerca scientifica debbano essere diffusi, per contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità, ferme restando le regole sulla loro valorizzazione con gli strumenti della proprietà industriale e intellettuale e i diritti dell'Università sui medesimi risultati.

Le attività di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente a quale collaboratore o collaboratrice sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore o della coordinatrice valorizzare i meriti individuali, individuare le responsabilità di ogni partecipante, sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

L'attribuzione, anche parziale, di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé o ad altri Autori o Autrici, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o l'omissione della citazione delle fonti, costituisce condotta riprovevole anche ove non concreti un illecito, sia che tale comportamento venga realizzato intenzionalmente, sia che esso consegua da una condotta non diligente. La circostanza che i lavori di un membro del personale siano oggetto di *retraction*, anche per ipotesi di plagio o autoplagio, configura ipotesi di violazione del presente codice che comporta responsabilità disciplinare.

Con riferimento ai brevetti e agli altri titoli di proprietà intellettuale, i diritti patrimoniali di sfruttamento sono a favore dell'Università e/o dei singoli inventori e delle singole inventrici, secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti d'Ateneo e dal rapporto contrattuale tra inventori e inventrici e Ateneo. L'Università promuove la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in collaborazione con gli inventori e le inventrici e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge.

Articolo 10 - Rifiuto di ogni nepotismo e favoritismo

L'Ateneo condanna il nepotismo e il favoritismo; impegna tutte le sue componenti ad astenersi da tale costume; si impegna a vigilare su tali condotte e ad arginarle.

Ai fini del presente Codice ricorre nepotismo quando, direttamente o indirettamente, si utilizza la propria posizione per concedere benefici o influire sugli esiti di procedure selettive di qualsiasi genere.

Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore o di una professoressa nei confronti dei propri collaboratori e delle proprie collaboratrici, intese come condotte arbitrarie in contrasto con i valori di imparzialità.

L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della Commissione etica impone la valutazione del contesto, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati e candidate obiettivamente meritevoli ed eccellenti. La segnalazione può essere resa con le stesse modalità previste nell'articolo 6.

Titolo III Regole di condotta

Articolo 11 - Condanna delle molestie sessuali

L'Università degli Studi dell'Aquila si impegna a garantire a tutti coloro che vi lavorano e studiano un ambiente sereno, nel quale i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza ed al rispetto della libertà e della dignità della persona. A tal fine, l'Ateneo non ammette prevaricazioni, intimidazioni, offerte di natura sessuale e rifiuta ogni comportamento con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessatorie; adotta misure idonee a prevenire tali comportamenti illeciti e promuove la cultura del rispetto della persona anche attraverso iniziative formative ed educative; assicura la piena e sollecita protezione delle vittime, garantendo il diritto alla tutela contro qualsiasi atto o comportamento che rechi un effetto pregiudizievole o che discrimini, anche in via indiretta, le studentesse o gli studenti, le lavoratrici o i lavoratori.

Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale, fisico, verbale o non verbale, o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, che sia lesivo della dignità e della libertà degli uomini e delle donne nell'ambiente di studio e di lavoro. In particolare, l'Università dell'Aquila considera inammissibile ogni molestia sessuale di qualsiasi genere e ogni sollecitazione a sfondo sessuale a) che sia indesiderata, sconveniente o offensiva per la persona che la subisce; b) il cui rigetto o la cui accettazione vengano assunti esplicitamente o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

implicitamente dai datori di lavoro, dai dipendenti, dai superiori e dai colleghi a motivo di decisioni inerenti all'accesso alla formazione professionale, all'assunzione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o di qualsiasi altra decisione attinente alla carriera lavorativa o studentesca; c) che crei comunque un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, discriminatorio o umiliante. Sono esempi non esaustivi di molestia sessuale: a) richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali indesiderate, offensive o sconvenienti; b) affissione, pubblicazione o esposizione di materiale pornografico negli ambienti dell'Università, anche in formato elettronico; c) promesse, implicite od esplicite, di agevolazioni o privilegi o di avanzamenti di carriera professionale e/o di studio in cambio di prestazioni sessuali; d) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali; e) contatti fisici volontari indesiderati; f) apprezzamenti e insinuazioni verbali indesiderati o inopportuni sul corpo o commenti offensivi o denigratori su sessualità o orientamento sessuale. E' da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione: contro chiunque rifiuti o si opponga alla condotta molestante, ovvero denunci comportamenti molestanti o se ne renda testimone. L'esistenza di una posizione di svantaggio, di asimmetria o di subordinazione gerarchica tra la persona che molesta e la vittima rappresenta circostanza aggravante della molestia sessuale, in particolare quando il rifiuto o l'accettazione di siffatti comportamenti vengano assunti esplicitamente o implicitamente a motivo di decisioni inerenti l'accesso alla formazione professionale, l'assunzione ed il mantenimento del posto di lavoro, la promozione, la retribuzione o qualsiasi altra decisione attinente la carriera lavorativa o studentesca. Assumono particolare gravità le molestie, gli abusi e le attenzioni indesiderate di natura sessuale nei confronti degli studenti e delle studentesse.

Ferma restando la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria, le procedure di Ateneo a tutela della persona molestata sono consultabili nel Codice di condotta per la tutela della dignità della persona ed il contrasto alle molestie sessuali, pubblicato nella sezione <https://www.univaq.it/section.php?id=2075> del portale di Ateneo.

Articolo 12 - Condanna dell'abuso di posizione e comportamento nei rapporti privati

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del Codice di comportamento nazionale, non è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio al fine di ottenere prestazioni per sé vantaggiose, la cui esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.

L'abuso può ricorrere anche in quei comportamenti che, seppur non illegittimi, siano comunque in contrasto con le norme e i regolamenti dell'Ateneo.

Articolo 13 - Corretto uso delle risorse dell'Università

Il personale dell'Università deve usare le risorse (umane, finanziarie, materiali e immateriali) messe a disposizione dall'Ateneo con particolare cura e diligenza. Nessuno può concedere a persone o ad enti esterni le risorse dell'Università sopra elencate per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria e, in ogni caso, non espressamente autorizzati. Il personale dell'Università si serve del mezzo di trasporto messo a disposizione dall'Ateneo solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Il personale dell'Università che faccia uso di strumentazioni, macchine o altri apparati è tenuto ad osservare la normativa specifica, le indicazioni d'uso e ogni cautela al fine di prevenire ed evitare danni a sé o a terzi (d.lgs. 81/2008).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Il personale dell'Università che riceva in uso per ragioni di servizio beni dell'Ateneo o di altri enti, con cui l'Università abbia un contratto o una convenzione, assume gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile.

Il personale dell'Università custodisce con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall'Ateneo, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza informatica e tutelare i dati personali.

Articolo 14 - Rispetto del nome e della reputazione dell'Università

Il personale dell'Università è tenuto a rispettarne il buon nome e a non pregiudicarne la reputazione. Al personale dell'Università non è consentito: utilizzare in modo improprio il logo, i simboli e il nome dell'Università; sfruttare la reputazione dell'Ateneo in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate; esprimere punti di vista personali spendendo il nome dell'Università.

Articolo 15 - Rapporti con il pubblico

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del Codice di comportamento nazionale, il personale dell'Università mantiene un contegno adeguato nei rapporti con il pubblico e con l'utenza, consapevole di rappresentare l'Ateneo.

Il personale tecnico amministrativo dell'Università, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato o l'interessata all'ufficio competente. Salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione o da chi è Responsabile della struttura, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il componente dell'Università rispetta l'ordine cronologico.

Il personale tecnico amministrativo dell'Università deve essere chiaro ed esaustivo nel fornire le risposte alle richieste ricevute; se la richiesta è formulata in via telematica, si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito. Devono inoltre essere sempre evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile o della responsabile della risposta.

Nello svolgimento della propria attività il personale tecnico amministrativo dell'Università assicura il rispetto dei tempi che sono previsti nella carta dei servizi e degli standard di qualità, ove indicati.

Articolo 16 - Rifiuto di doni e benefici

Il personale dell'Università è tenuto a rifiutare ogni offerta di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie. Si precisa che: indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non possono essere accettati né sollecitati o chiesti, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, per compiere o per aver compiuto un atto correlato allo svolgimento di attività del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. I regali ricevuti in occasioni istituzionali sono acquisiti nel patrimonio dell'Ateneo. Sono esclusi i libri che risultano necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali di chi li riceve.

Il personale dell'Università comunica al Responsabile o alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente Codice. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente attraverso gli appositi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

strumenti online e comunque non oltre cinque giorni della ricezione. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare.

I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti, sono consegnati immediatamente da chi li ha ricevuti al Responsabile o alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che provvede a registrarli in un apposito registro informatico e procede, prioritariamente, alla restituzione o, se ciò non è possibile, all'utilizzo per finalità di servizio dell'Università o alla destinazione a iniziative caritatevoli di assistenza e beneficenza.

In caso il Responsabile o la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riceva regali e/o altre utilità in violazione del presente Codice la questione è rimessa al Direttore o alla Direttrice Generale o, qualora questi ricopra l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Rettore o alla Rettrice.

Salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, è consentito accettare doni non significativi, quali beni deperibili o altri il cui valore o la cui utilità è soggetta a rapida diminuzione, di valore non superiore ad Euro 150,00, in quanto corrispondenti agli ordinari rapporti di cortesia.

Articolo 17 - Incarichi di collaborazione da soggetti privati

Il personale dell'Università non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio, struttura o organo di appartenenza.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono:

- a) per "incarichi di collaborazione", gli incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito/perita, arbitro/arbitra, revisore/revisora, procuratore/procuratrice etc.);
- b. per "soggetti privati", ogni persona fisica e persona giuridica, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

Articolo 18 - Conflitto di interessi

È dovere di tutto il personale dell'Università evitare attività e situazioni che configurino, anche solo apparentemente, conflitto di interessi rispetto all'Ateneo.

Si ha conflitto di interessi ogniqualvolta l'interesse privato di qualsiasi appartenente al personale universitario a esclusione dello studente o della studentessa in quanto discente, contrasta, anche potenzialmente, con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto può riguardare anche i rapporti esterni di lavoro con Enti di formazione e di ricerca.

L'interesse privato, di natura non solo economica, di qualsiasi appartenente al personale universitario può essere riferito: alla persona in quanto componente dell'Ateneo; a un membro della sua famiglia; a persone fisiche o giuridiche con cui il personale dell'Università intrattiene un qualsiasi rapporto giuridico; a persone giuridiche di cui si possa avere il controllo o possedere una quota significativa di partecipazione finanziaria; a terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi personale dell'Università. Sussiste inoltre il conflitto di interessi nei casi per i quali l'articolo 7 del Codice di comportamento nazionale prevede l'obbligo di astensione.

Coloro che si trovino in una posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, devono darne immediata notizia, in funzione della natura dell'attività in conflitto, alla persona responsabile della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

struttura di appartenenza o alla persona che presiede/coordina l'attività o al soggetto che ha effettuato la nomina/designazione.

Qualora il conflitto riguardi un dirigente o una dirigente la decisione è assunta dal Direttore o dalla Direttrice Generale; qualora il conflitto riguardi il Direttore o la Direttrice Generale, un Direttore o una Direttrice di dipartimento, un Presidente della Giunta di Scuola, un Direttore o una Direttrice di centro, il Responsabile o la Responsabile di struttura, la decisione è assunta dal Rettore o dalla Rettrice.

Qualora il conflitto riguardi il Rettore o la Rettrice, la decisione è assunta dal Senato Accademico. La comunicazione relativa al Rettore o alla Rettrice deve essere effettuata, come indicato al comma 5, al Decano o alla Decana che istruisce e presenta la pratica al Senato nella prima seduta utile. Nel caso in cui il Senato Accademico ravvisi il conflitto di interessi, il Decano o la Decana sostituisce il Rettore o la Rettrice limitatamente all'attività per la quale è stato ravvisato il conflitto, adottando gli atti e i provvedimenti necessari. Nelle more della decisione del Senato Accademico, qualora sorgano gravi ragioni di urgenza, il Decano o la Decana può avocare a sé l'adozione degli atti urgenti, che saranno portati a ratifica nella prima seduta utile del Senato.

La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare.

Articolo 19 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

È dovere di ogni componente dell'Università comunicare alla persona responsabile della struttura di appartenenza l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni, la cui attività possa interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione e alle ragioni della potenziale interferenza e viene effettuata attraverso gli appositi strumenti entro 15 giorni, decorrenti:

- a) dall'assunzione o dall'affidamento dell'incarico di qualunque natura, oppure
- b) dalla presa di servizio presso l'ufficio, oppure
- c) dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui l'unità di personale dell'Università è assegnata oppure
- d) nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell'atto di assegnazione,
- e) Ovvero entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del presente Codice.

La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare.

Articolo 20 - Riservatezza, trasparenza e tracciabilità delle informazioni

Il personale dell'Università è tenuto a non rivelare notizie, dati o informazioni riservate riferibili all'esercizio delle proprie funzioni o apprese in qualunque modo e a rispettare il segreto d'ufficio. Il personale dell'Università imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e assicurano la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione dell'utenza.

Il personale dell'Università è tenuto a conoscere e a osservare la normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il personale dell'Università cura nello svolgimento di un'azione amministrativa trasparente e nella gestione delle informazioni in loro possesso, al fine di evitare danni all'immagine dell'Ateneo.

Al fine di garantire la continuità dell'attività d'ufficio, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, i componenti dell'Università utilizzano, ove previsto, i sistemi informativi di Ateneo.

Il personale dell'Università segnala al responsabile o alla responsabile dell'ufficio di appartenenza o al responsabile o alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenza.

Articolo 21 - Prevenzione della corruzione

Il personale dell'Università è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione, dai piani da essa previsti e dell'Ateneo.

Qualora la segnalazione riguardi un comportamento potenzialmente illecito commesso dal Responsabile o dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la comunicazione deve essere effettuata all'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso le modalità indicate nel suo sito istituzionale. Della segnalazione effettuata all'ANAC si deve dare comunicazione al Rettore o alla Rettrice e al Direttore o alla Direttrice Generale per l'assunzione di ogni opportuna cautela o atto in autotutela, nelle more degli accertamenti sulla posizione del Responsabile o della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile o la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cura e verifica la concreta applicazione dei meccanismi di tutela del segnalante previsti dall'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii..

In caso di segnalazione di illecito effettuata da un soggetto esterno ai ruoli dell'Ateneo (uno studente o una studentessa, un fornitore o una fornitrice, un cittadino o una cittadina) il Responsabile o la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a garantire la medesima tutela di riservatezza di chi ha fatto la segnalazione prevista dall'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, la persona dell'Università che segnala un comportamento illecito, qualora ravvisi l'adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti e/o veda lesa la tutela riservata a chi ha fatto la segnalazione può darne comunicazione al Responsabile o alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza affinché venga avviato un procedimento disciplinare volto ad accertare e sanzionare la presunta lesione. Se si ritiene che la Responsabile o il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia coinvolto nei suddetti comportamenti discriminatori e lesivi, la comunicazione sarà data all'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso le modalità indicate nel suo sito istituzionale. Della segnalazione effettuata all'ANAC si deve dare comunicazione al Rettore o alla Rettrice e al Direttore o alla Direttrice Generale per l'assunzione di ogni opportuna cautela o atto in autotutela, nelle more degli accertamenti sulla posizione del Responsabile o della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tutto il personale dell'Università collabora con il Responsabile o la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e segnalano personalmente, anche attraverso i moduli online, o per il tramite della persona responsabile della struttura o del Responsabile o della Responsabile per la prevenzione della corruzione:

- a) le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione;
- b) il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate nel predetto piano.

Articolo 22 - Contratti ed altri atti negoziali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del Codice di comportamento nazionale, alla componente dell'Università che si occupa di contratti di appalto, relativi ai lavori pubblici o alla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

fornitura di beni e/o servizi, di collaborazione e di consulenza esterna, è fatto obbligo, oltre a quanto previsto in generale, in particolare di:

- a) Agire con imparzialità, garantire parità di trattamento ed evitare qualsiasi trattamento di favore;
- b) Astenersi dal diffondere e dall'utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per motivi d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme poste a tutela del diritto di informazione e di accesso;
- c) Mantenere la riservatezza circa l'intera procedura di gara e sui nominativi di chi concorre fino all'aggiudicazione;
- d) Non svolgere alcuna attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio ed evitare situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;
- e) Segnalare tempestivamente al Responsabile o alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o, in funzione della natura dell'attività svolta, alla persona responsabile della struttura di appartenenza o alla persona che presiede/coordina l'attività o al soggetto che ha effettuato la nomina/designazione, eventuali proposte, da parte del concorrente, della concorrente, dell'aggiudicatario, dell'aggiudicataria, di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali o offerte di denaro o doni per il lavoratore o per la lavoratrice o per loro parenti o affini entro il secondo grado, o per coniuge o convivente. Il destinatario della segnalazione darà comunicazione tempestiva al Responsabile o alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della segnalazione ricevuta e di ogni altra proposta diretta alla sua persona;
- f) Acquisire da chi si aggiudica un contratto di collaborazione, una consulenza esterna o una prestazione d'opera, espressa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ateneo e dichiarazione che impegna al rispetto del Codice di comportamento nazionale e del Codice di Ateneo.

Nelle attività finalizzate alla conclusione di contratti ed altri atti negoziali, il personale dell'Università si attiene rigorosamente alle procedure previste dai vigenti regolamenti particolarmente in materia di trasparenza e tracciabilità, seguendo le direttive impartite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Articolo 23 - Disposizioni speciali per direttore, dirigenti, direttore di dipartimento o di centro e responsabili di struttura

Fermo restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice e di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice di comportamento nazionale, il personale dell'Università che svolge le funzioni di direttore o direttrice di dipartimento o di centro, presidente della Giunta di Scuola, o responsabile di struttura, direttore o direttrice e i componenti con incarico dirigenziale (dirigenti), ivi compresi chi è titolare di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte del personale dipendente in servizio nella struttura di cui sono responsabili, anche al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro. da parte del personale dipendente in servizio nella struttura

I soggetti di cui al comma 1 svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo adeguato.

I soggetti di cui al comma 1 assicurano, inoltre, un'equa ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della propria struttura; promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro attraverso il dialogo e il confronto; vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di singole persone.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

I soggetti di cui al comma 1, prima di assumere le loro funzioni, comunicano all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono e dichiarano se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esse inerenti. Forniscono le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Le predette comunicazioni sono rese mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 e contengono altresì l'impegno di ogni dipendente dell'Università medesimo a rendere edotta l'amministrazione in caso di eventuali variazioni sopraggiunte.

Articolo 24 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Il rettore o la rettrice, il direttore o la direttrice, i dirigenti e le dirigenti coloro che svolgono le funzioni di direttore di dipartimento o di centro, presidente della Giunta di Scuola o responsabile di struttura, per le rispettive competenze informano e vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Codice. Nell'ambito delle attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, l'Autorità disciplinare competente ha accesso a ogni atto e può acquisire ogni informazione pertinente.

Il Responsabile o la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può proporre l'elaborazione di informative e circolari, l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale dell'Università e ogni altra iniziativa utile.

Al fine di prevenire e contrastare ipotesi di corruzione, dar seguito agli adempimenti connessi a seguito di astensione della persona in conflitto di interessi e per garantire il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, l'Ateneo potrà adottare iniziative di collaborazione con altre Amministrazioni.

Nei casi in cui, ai sensi del presente Codice, sia prevista la segnalazione - anche online - alla persona responsabile della struttura di appartenenza o alla persona che presiede/coordina l'attività o al soggetto che ha effettuato la nomina/designazione al Responsabile o alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, chi riceve la segnalazione provvede a rispondere prontamente qualora sussistano gravi ragioni di convenienza o sia necessario per il corretto svolgimento delle attività; in tutti gli altri casi non oltre il termine massimo di 30 giorni. Entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato nella pagina web "Prevenzione della corruzione" un report - anonimo e con l'indicazione dell'ID fornita dal sistema di modulistica online - delle segnalazioni ricevute, contenente le modalità di gestione delle criticità comunicate.

Titolo IV Osservanza e violazione del codice

Articolo 25 – Relazioni internazionali

L'Università considera l'internazionalizzazione un obiettivo strategico per la piena partecipazione allo Spazio Europeo della Ricerca e dell'Alta Formazione. A tale scopo favorisce le relazioni internazionali e riconosce il loro contributo allo sviluppo della ricerca scientifica e della libertà dell'insegnamento.

S'impegna a promuovere, in ossequio alle attività previste dall'art. 45 del vigente Statuto, un contesto istituzionale idoneo ad incentivare le relazioni di scambio, la cooperazione internazionale nella ricerca e nella formazione coinvolgendo l'intera comunità universitaria - studenti, docenti e personale tecnico amministrativo - in progetti di ricerca, di didattica e di *capacity building*.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

L'Università incentiva la mobilità internazionale dei propri studenti e delle proprie studentesse allo scopo di incrementare la qualità della formazione e garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, in coerenza con il progetto formativo del Corso di Studio. Adotta politiche ed azioni idonee a prevenire la dispersione delle conoscenze e promuove pari opportunità di accesso alla mobilità internazionale.

Tutte le componenti della comunità universitaria contribuiscono alla realizzazione delle politiche di internazionalizzazione, mettendo a disposizione di studenti e di personale docente, tecnico e amministrativo stranieri, le proprie strutture e competenze. Riconoscono e rispettano le diverse forme di organizzazione degli Atenei partner e favoriscono la conoscenza e l'apprezzamento all'estero dell'Università degli Studi dell'Aquila.

L'Università promuove i progetti di internazionalizzazione rimuovendo ogni ostacolo rispetto alle relazioni di scambio; favorisce attraverso accordi e attività di rete la circolazione di studenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo, evitando flussi unidirezionali. Chi appartiene alla comunità universitaria operano affinché il materiale promozionale ed informativo diffuso all'estero sia completo, corretto e adeguato al contesto di diffusione, con particolare riguardo ai requisiti d'accesso, costi, forme di sostegno finanziario, requisiti linguistici, procedure.

L'Università collabora con i *partner* internazionali in base al principio di parità di trattamento, valorizzando le diversità e la complementarità delle competenze organizzative, scientifiche e didattiche. Nell'erogazione dell'offerta formativa, nella realizzazione di laboratori e progetti scientifici o altre attività istituzionali attuate in Paesi e sistemi di istruzione esteri, l'Ateneo opera secondo i principi e le metodologie stabiliti negli Spazi Europei della Formazione Superiore e della Ricerca. Chi appartiene alla comunità universitaria rispetta i principi e i codici etici internazionali.

Articolo 26- Violazione del Codice - Personale docente e ricercatore

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice da parte dal personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e da parte del personale ricercatore a tempo determinato, sono valutate dal Rettore o dalla Rettrice.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in relazione alle violazioni delle norme del Codice che integrano una responsabilità disciplinare, il Rettore o la Rettrice, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. f) del vigente Statuto di Ateneo, avvia il procedimento disciplinare ed in ossequio alla lett. g) del predetto articolo irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, mentre per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. La sanzione verrà erogata dal Rettore o dalla Rettrice previa deliberazione del Consiglio di amministrazione di Ateneo.

Articolo 27- Violazione del Codice - Personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario, collaboratori, ed esperti linguistici, collaboratrici ed esperte linguistiche

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, in attuazione del Codice nazionale di comportamento, integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio. La violazione delle disposizioni del presente Codice nonché di quelli previsti dalla sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione è fonte di responsabilità disciplinare,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

accertata all'esito del procedimento disciplinare nel rispetto dei principi di legalità, gradualità e proporzionalità delle sanzioni, secondo quanto previsto dalle norme in materia contenute nel D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. e nei Contratti collettivi nazionali di lavoro, ove applicabili. Resta ferma l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare applicabile, la violazione è valutata in proporzione alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche non patrimoniale, arrecato all'Ateneo. Le sanzioni applicabili sono previste dalla legge e dai contratti collettivi.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le ipotesi di responsabilità disciplinare di chi appartiene alla amministrazione pubblica previsti da norme di legge e di contratto collettivo.

Articolo 28- Violazione del Codice – Studenti e Studentesse

1. La violazione delle norme del presente Codice applicabili agli studenti e alle studentesse può dare luogo a sanzioni disciplinari ai sensi della normativa vigente.

2. Quando siano accertate attività tese a modificare indebitamente l'esito delle prove od impedirne una corretta valutazione, chi ha la responsabilità del controllo dispone l'annullamento delle prove medesime ed invia apposita segnalazione al Rettore o alla Rettrice ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare.

Titolo V Disposizioni particolari

Articolo 29 - Personale tecnico amministrativo e bibliotecario: comportamento in servizio

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del Codice di comportamento nazionale, il Personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Università utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il Personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Università garantisce l'effettiva presenza in servizio e un uso corretto e diligente del sistema di rilevamento delle presenze messo a disposizione dall'Ateneo.

Per quanto non previsto nell'articolo 13 del presente codice si rimanda all'articolo 12 del Codice di comportamento nazionale.

Articolo 30 - Personale tecnico amministrativo e bibliotecario: norma di rinvio e ufficio competente a emanare pareri

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Codice si rinvia ai contenuti del Codice di comportamento nazionale. 2. L'ufficio competente a emanare pareri sull'applicazione del Codice è l'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 31 - Norme finali e diffusione del Codice

Il presente Codice di Ateneo si interpreta e si applica tenendo conto della normativa per tempo vigente.

Qualunque atto, regolamento, disposizione che faccia riferimento al Codice Etico o al Codice di comportamento si intende riferita al presente Codice.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti e alle nuove assunte, a qualsiasi titolo, copia del presente Codice.

Il presente Codice è sottoposto a revisione in caso di necessità ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione e si applica ai comportamenti tenuti successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente Codice è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Si applica alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente Codice è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. L'Ateneo promuove la sua più ampia divulgazione con ogni altra modalità ritenuta idonea. Ogni richiamo del Codice ad atti/documenti suscettibili di essere modificati/revisionati resta da intendersi riferito alla disciplina sostanziale ivi richiamata. Allo stesso modo, le eventuali modifiche dei link web sono da intendersi automaticamente aggiornate alle nuove formulazioni presenti nel sito.

L'Aquila, 24.11.2023

IL RETTORE

(Prof. Edoardo ALESSE)

f.to Edoardo Alesse
